



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Opposizione a esecuzione forzata promossa dall'imprenditore in bonis che in corso di giudizio sia stato ammesso a procedura concorsuale, competenza

La competenza a conoscere dell'opposizione alla esecuzione forzata promossa dall'imprenditore in bonis che in corso di giudizio sia stato ammesso a procedura concorsuale non spetta funzionalmente al Tribunale che abbia dichiarato lo stato di insolvenza, posto che non ricorre l'applicabilità nè della L. Fall., art. 51, nè della cit. L., art. 24, trattandosi di una azione preesistente alla dichiarazione di insolvenza e sulla cui prosecuzione non influiscono le regole della concorsualità.

NDR: in senso conforme Cass. 2487/2001 e 15303/2004.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.10.2020, n. 21009

...omissis...

Rilevato

omissis avviò, dinanzi il Tribunale di Lodi, un giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., avverso Fallimento *omissis* s.r.l., che la intimava a pagare l'importo di Euro 8054,77.

Il Tribunale adito, con provvedimento del 17/12/2018, declinò la propria competenza in favore del Tribunale di Milano, accogliendo l'eccezione proposta dall'opposto, secondo cui la L. Fall., art. 24, prevede che il Tribunale che dispone il fallimento è competente a conoscere tutte le azioni che derivano dal fallimento stesso. Nel caso di specie, il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento della società.

La causa è stata così riassunta dalla *omissis* dinanzi il Tribunale di Milano, che, con provvedimento del 5/09/2019, ha proposto di ufficio il regolamento di competenza innanzi la Corte di Cassazione. Secondo il giudice di Milano, non rilevarebbe nel caso di specie la disposizione della L. Fall.: per "azioni che derivano dal fallimento" non si intenderebbero quelle azioni che con il fallimento sono collegate solamente da mera occasionalità, come nella fattispecie in esame, trattandosi di crediti già esistenti nel patrimonio del fallito.

Piuttosto, si applicherebbero i principi generali di cui agli artt. 27 e 480 c.p.c., secondo cui, nel caso in cui nel precetto manchi l'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice della esecuzione, la competenza spetta al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, cioè il Tribunale di Lodi nella fattispecie.

Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto nel senso della sussistenza della competenza del Tribunale di Lodi.

Considerato

Premessa la tempestività del regolamento di competenza proposto a seguito della riserva assunta alla prima udienza di trattazione, il conflitto va risolto in base all'applicazione dei principi generali previsti dagli artt. 27 e 480 c.p.c., e non in base alla L. Fall., art. 24.

Vero è che la formulazione prevista da quest'ultimo articolo è generica e lascia adito a diverse interpretazioni circa la formula "azioni che derivano dal fallimento". Ma è orientamento costante della giurisprudenza che per esse si intendano quelle azioni che sono strettamente connesse al fallimento e che trovano in esso il loro fondamento, come, a titolo esemplificativo, l'azione revocatoria, la responsabilità nei confronti del curatore o le impugnazioni di competenza del Tribunale fallimentare.

Tuttavia, tale connessione non è presente nel caso in cui il curatore agisca per recuperare crediti già presenti nel patrimonio del fallito anteriormente l'inizio della procedura concorsuale, poichè l'azione non trova causa nel fallimento, ma è ad esso collegato da mera occasionalità.

Non sono, pertanto, attratte nella sfera di competenza del tribunale fallimentare tutte le preesistenti azioni che, con il fallimento, siano in relazione di mera occasionalità e che, con la sola sostituzione del curatore al precedente

legittimato, restano soggette a tutte le regole processuali ad essi applicabili ove fossero state promosse dal fallito: e tali sono le azioni che tendono a tutelare i diritti di credito vantati dal fallito nei riguardi dei terzi, aventi ad oggetto tanto l'accertamento quanto la condanna alla prestazione. Si tratta di situazioni giuridiche preesistenti al fallimento, che dalla procedura concorsuale non derivano, nè da essa assumono particolari connotazioni, tanto che esse possano essere oggetto di azioni esercitate, o proseguite, dalla curatela davanti al giudice ordinariamente competente.

Del resto, questa Corte ha ripetutamente affermato che vi è deroga alla vis attrattiva della L. Fall., art. 24, per tutte le azioni già presenti in nuce nel patrimonio del fallito anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, senza che in contrario rilevi il virtuale recupero di mezzi alla massa e salvo che le controversie vengono a subire una deviazione dal proprio schema legale tipico per effetto della disciplina del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti. Tale è anche il giudizio di opposizione all'esecuzione individuale promossa dal curatore nei confronti di un debitore del fallito, opposizione in cui si discute della sussistenza del diritto e dell'attuale titolarità da parte del fallito stesso e, per esso della massa.

La competenza a conoscere dell'opposizione alla esecuzione forzata promossa dall'imprenditore in bonis che in corso di giudizio sia stato ammesso a procedura concorsuale non spetta funzionalmente al Tribunale che abbia dichiarato lo stato di insolvenza, posto che non ricorre l'applicabilità nè della L. Fall., art. 51, nè della cit. L., art. 24, trattandosi di una azione preesistente alla dichiarazione di insolvenza e sulla cui prosecuzione non influiscono le regole della concorsualità (Cfr. Cass. 2487/2001, Cass. 15303/2004, nel caso dell'amministrazione straordinaria).

In conclusione, nel novero delle azioni "non attratte" perchè trattasi di controversia inerente al diritto già esistente nel patrimonio del fallito e perchè nessuna deviazione dalla disciplina tipica deriva dal mero accidente del fallimento del titolare del diritto di credito sopravvenuto al conseguimento del relativo titolo, va, dunque, ricondotta l'opposizione all'esecuzione proposta da *omissis*.

Per tali motivi va dichiarata la competenza del Tribunale di Lodi; non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di procedimento intrapreso ad impulso officioso.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Lodi.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

